Comune di Olivadi Provincia di Catanzaro



Via Roma, 2 2 0967633077 - Fax 0967955942



P.I. Comune 00362830796 C.F. 85000330796

www.comune.olivadi.cz.it – pec: comune.olivadi@asmepec.it

N. 03 Del 18.03.2024

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2024 – conferma

L'anno 2024 il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 15.30, nella a sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla convocazione in sessione ordinaria, in seconda seduta che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano collegati in videochiamata i consiglieri Nicastro, Lombardo, Mazzotta e Daniele, presenti all'appello nominale:

N°	CON	SIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
	1	Nicola MALTA	X	
	2	Emanuela DANIELE	X	
	3	Nicola LOMBARDO	X	
	4	Francesco MAZZOTTA	X	
	5	Tiziana NICASTRO	X	
	6	Rita PAPARAZZO	X	
	7	Nicola SABATINO	X	
	8	Anna Maria LO TARTARO	X	
	9	Francesco CHIARAVALLOTI		X
	10	Adele CORASANITI		X
	11	Antonio Salvatore SOVERETO		X

Presenti n. 8 assenti n. tre

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Sig. Nicola Malta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott. Mario Guarnaccia. Essendo legale il numero dei consiglieri presenti in sala, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla trattazione dell'oggetto, posto al terzo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/00/2020 è stato approvato il nuovo regolamento IMU;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1: al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. Visto: il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; Con voti favorevoli espressi palesemente:

DELIBERA

- 1. Di confermare le seguenti aliquote IMU, in vigore per l'anno 2023, per l'anno 2024: pari al 2 per mille abitazione principale (A1, A8, A9) aliquote 8,6 per mille per le altre abitazioni, 10,60 per mille per attività produttive (immobili di categoria D;
- 2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022. 3.
- 3. Di dichiarare la presente, con separata votazione avente il medesimo esito, immediatamente esecutiva.

COMUNE DI OLIVADI Provincia di Catanzaro

N. 03 Del 18.03.2024	OGGETTO: : Approvazione aliquote IMU 2024 – conferma	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Olivadi, 18.03.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to Dr. Vincenzo Passarelli

F.to Dr. Mario Guarnaccia

Relazione di pubblicazione

F.to Nicola Malta

1101002101	10 O. I			0110												
Ai sens	i dell	'art.	104	del	D.Lgs.	n°	267/200	00 0	certific	o ch	e, copia	del	presen	nte	verbale	viene
pubblica	ito in	data	ı odi	erna	all'All	00	Pretorio	on	line,	ove	rimarrà	espos	sta pe	r q	uindici	giorni

consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Mario Guarnaccia

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale è divenuta ESECUTIVA:

- □ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000;
- □ dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Mario Guarnaccia